

CIRCOLARE N. 5 DEL 22 FEBBRAIO 2017

IMPOSIZIONE INDIRETTA

IVA: il nuovo modello di dichiarazione d'intento

ABSTRACT

La circolare esamina il contenuto del nuovo modello da utilizzarsi per trasmettere all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni d'intento, che attestano la volontà degli esportatori abituali di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA.

Nella circolare, inoltre, sono fornite alcune indicazioni sulle modalità da osservare nel caso in cui si renda necessario modificare il contenuto delle dichiarazioni d'intento e nell'ipotesi in cui si intenda regolarizzare acquisti in sospensione d'imposta effettuati oltre il limite consentito.

PROVVEDIMENTI COMMENTATI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016

Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 dell'Agenzia delle entrate

Risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017 dell'Agenzia delle entrate

INDICE

Introduzione	p. 4
1. Le dichiarazioni d'intento: informazioni generali	p. 6
2. Contenuto del modello	p. 7
2.1 La novità	p. 7
3. Periodo transitorio	p. 9
4. Modificazioni dei dati indicati nella dichiarazione d'intento	p.10
5. Acquisti in sospensione d'imposta oltre il limite del plafond: regolarizzazione della violazione	p.11

Introduzione

Nell'ambito della disciplina delle cessioni all'esportazione è consentito agli esportatori abituali - cioè ai soggetti che nell'anno solare precedente, o nei dodici mesi precedenti, hanno effettuato e registrato esportazioni, operazioni assimilate e cessioni intracomunitarie con corrispettivi di ammontare superiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari dello stesso anno solare o dei dodici mesi precedenti - di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta¹, nei limiti del plafond disponibile².

L'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto - legge n. 746 del 1983 aveva in origine previsto che, per poter usufruire del beneficio, gli esportatori abituali dovevano presentare ai propri fornitori, oppure in dogana in caso di importazioni, una apposita dichiarazione denominata "dichiarazione d'intento", attestante la volontà di avvalersi di tale facoltà, redatta in conformità al modello approvato con il decreto ministeriale 6 dicembre 1986³.

La legge finanziaria 2005⁴ aveva poi stabilito, con finalità antifrode, che i dati di tale dichiarazione dovevano essere comunicati all'Agenzia delle entrate, per via telematica, dai fornitori degli esportatori abituali, secondo modalità determinate dall'Amministrazione finanziaria⁵. Questo sistema, però, non era privo di difficoltà operative per i fornitori degli esportatori, che, oltretutto, erano soggetti a pesanti sanzioni in caso di inosservanza dell'obbligo di trasmissione.

L'anzidetta disciplina è stata modificata dall'art. 20 del c.d. decreto semplificazioni (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175⁶), che ha trasferito l'obbligo di effettuare tali comunicazioni dai fornitori degli esportatori abituali agli esportatori medesimi, cioè ai soggetti che si avvalgono del beneficio della non imponibilità dell'imposta sugli acquisti.

¹ Cfr. il secondo comma dell'art. 8 del d.p.r. n. 633 del 1972, così come modificato e integrato dal decreto - legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 27 febbraio 1984 (in circolari Assonime n. 4 del 1984 e n. 45 del 1985), e dall'art. 2, comma 2, della legge n. 28 del 18 febbraio 1997 (in circolare Assonime n. 115 del 1997).

² Si tratta dell'ammontare complessivo delle cessioni all'esportazione, delle operazioni ad esse assimilate e delle cessioni intracomunitarie registrate nel registro di cui all'art. 23 del d.p.r. n. 633 del 1972 per l'anno solare precedente (plafond fisso), o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile).

³ In circolare Assonime n. 3 del 1987.

⁴ Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art.1, commi da 381 a 385).

⁵ Cfr. le circolari Assonime nn. 3 e 23 del 2005, n. 11 del 2012 e n. 35 del 2013.

⁶ In circolare Assonime n. 13 del 2015.

In base a questo sistema, i fornitori possono effettuare operazioni senza applicare l'imposta una volta acquisita la prova dell'intervenuta trasmissione delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle entrate da parte degli esportatori⁷.

Tenendo conto dell'anzidetto mutato quadro normativo, per consentire la trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni d'intento, con il provvedimento del 12 dicembre 2014 del Direttore dell'Agenzia delle entrate è stato approvato un modello di dichiarazione d'intento da utilizzarsi in luogo di quello cartaceo precedentemente in uso. Alcune modifiche a tale modello sono state poi apportate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 febbraio 2015, per superare le difficoltà riscontrate nelle modalità di indicazione dei dati relativi alle importazioni.

Al fine di consentire un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni effettuate senza applicazione dell'imposta, e di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio del regime agevolativo di cui si tratta⁸, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d'intento, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, che sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014.

Il nuovo modello si utilizza per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2017⁹.

Con la presente circolare, dopo aver brevemente ricordato la disciplina generale dell'obbligo di trasmissione della dichiarazione d'intento, analizziamo le novità del modello approvato dal provvedimento del 2 dicembre 2016 rispetto alla precedente versione, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti al riguardo dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016.

Ci soffermiamo, inoltre, su alcuni aspetti che attengono alle modalità da osservare nel caso in cui si renda necessario modificare il contenuto delle dichiarazioni d'intento.

Infine, segnaliamo anche le modalità con cui va attuata la regolarizzazione degli acquisti di beni e servizi effettuati senza applicazione dell'imposta oltre i limiti del plafond disponibile. Il tema, in particolare, è stato trattato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017.

⁷ Anche in caso di effettuazione di importazioni in sospensione d'imposta, gli esportatori devono trasmettere le relative dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle entrate.

⁸ V., in tal senso, le motivazioni del provvedimento del 2 dicembre 2016

⁹ V. l'art. 5 del provvedimento del 2 dicembre 2016.

1. Le dichiarazioni d'intento: informazioni generali

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, l'esportatore – cioè, ripetiamo, il soggetto che usufruisce della non imponibilità degli acquisti di beni e servizi effettuati - è tenuto a trasmettere per via telematica le dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle entrate, la quale rilascia una apposita ricevuta dell'avvenuta trasmissione. L'esportatore, inoltre, deve consegnare ai propri fornitori, oppure in dogana, anteriormente all'effettuazione delle operazioni in sospensione d'imposta, le dichiarazioni d'intento con le relative ricevute rilasciate dall'Agenzia.

I fornitori possono effettuare l'operazione senza applicare l'IVA solo dopo aver acquisito dall'esportatore la dichiarazione d'intento e la ricevuta dell'avvenuta comunicazione all'Agenzia, ed aver riscontrato, in via telematica, che l'esportatore ha adempiuto al proprio obbligo comunicativo nei confronti dell'Agenzia; altrimenti essi sono soggetti alla sanzione dal cento al duecento per cento dell'imposta non applicata¹⁰.

A norma del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 746 del 1983, le dichiarazioni d'intento devono essere redatte in duplice esemplare, devono essere progressivamente numerate dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, devono essere annotate entro i quindici giorni successivi alla presentazione o al ricevimento in apposito registro a norma dell'art. 39 del d.p.r. n. 633, e conservate ai sensi dello stesso articolo. Il fornitore deve indicare gli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute nelle fatture emesse, indicando anche il regime di non imponibilità dell'operazione, ed è inoltre tenuto a riepilogare i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA nella propria dichiarazione annuale.

Quanto alle modalità di trasmissione, le dichiarazioni d'intento devono essere presentate dall'esportatore all'Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica (secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A al provvedimento del 2 dicembre 2016) sia direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, che per mezzo di intermediari abilitati¹¹. Questi ultimi sono tenuti a rilasciare al dichiarante una copia sia della dichiarazione inviata, che della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate, che costituisce la prova dell'avvenuta trasmissione. La dichiarazione si considera trasmessa il giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

¹⁰ Cfr. l'art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

¹¹ Si tratta dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del d.p.r. n. 322 del 1998.

2. Contenuto del modello

Il modello approvato con il provvedimento del 2 dicembre 2016 differisce dal precedente solo per la parte dello stesso in cui deve essere indicato l'ammontare del plafond che si intende utilizzare, mentre per le restanti parti rimane identico.

Come in precedenza, quindi, il modello in questione, disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate, è composto dal frontespizio (che contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, la parte relativa alla vera e propria dichiarazione d'intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente), e dal quadro A (che contiene i dati relativi alla tipologia e alla formazione del plafond e l'impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione).

Nel frontespizio deve essere indicato, nell'apposito spazio, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d'intento dal dichiarante, come previsto dal già citato comma 2 dell'art.1 del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, e l'anno di riferimento.

Devono poi essere riportati i dati identificativi del dichiarante o quelli relativi all'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione. In quest'ultimo caso deve essere specificato anche il codice di carica, che evidenzia la qualifica di tale soggetto, desunto dall'apposita tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione IVA annuale.

Nel campo "destinatario della dichiarazione" deve essere barrato il campo "dogana" in caso di importazioni, mentre nei campi "altra parte contraente" devono essere indicati i dati identificativi del fornitore.

Nel quadro A, infine, relativo al plafond, deve essere specificata la tipologia del plafond (fisso o mobile), e le operazioni che concorrono alla sua formazione.

2.1 La novità

La dichiarazione dell'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA si effettua, anche nel nuovo modello, barrando una delle due caselle del modello, previste nella sezione "dichiarazione", a seconda che si intendano effettuare acquisti oppure importazioni. Deve inoltre essere indicato l'anno durante il quale

realizzare tali acquisti, e deve essere specificata la tipologia del bene o del servizio che si intende acquistare o importare in sospensione d'imposta.

Anche nel nuovo modello deve essere specificato, barrando apposite caselle tra loro alternative, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione fino a concorrenza di un determinato importo (campo 1) oppure a più operazioni, fino a concorrenza di un determinato importo (campo 2)¹².

Nella precedente versione del modello era consentita una ulteriore opzione: era possibile riferire la dichiarazione anche a più operazioni comprese in un determinato arco temporale, del quale era richiesta l'indicazione dei termini iniziali e finali (rispettivamente, nei campi 3 e 4): tali campi sono stati eliminati e questa costituisce, come detto, l'unica modifica apportata al modello adottato in precedenza.

Tale modifica comporta che nella dichiarazione d'intento deve ora essere necessariamente indicato un importo corrispondente all'ammontare del plafond spendibile (riferito ad una o più operazioni), mentre ciò non avveniva nel modello precedente, nell'ambito del quale l'esportatore abituale poteva limitarsi ad indicare un determinato periodo di tempo durante il quale intendeva effettuare acquisti o importazioni in sospensione d'imposta.

In ordine alle modalità di indicazione dei dati richiesti, nella richiamata risoluzione n. 120/E del 2016, l'Agenzia ha affermato¹³ che l'importo da indicare nel campo 2 della sezione "*dichiarazione*" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione.

Al riguardo sono stati manifestati dubbi da parte degli operatori interessati, e la questione ha formato oggetto di una interrogazione presentata alla Commissione finanze della Camera in data 25 gennaio 2017¹⁴. In particolare, è stato chiesto di chiarire se, in ogni modello di dichiarazione di intento inviato a ciascun fornitore, si debba indicare l'intero ammontare del plafond disponibile per acquisti in sospensione d'imposta oppure soltanto l'importo parziale del plafond per cui si intende richiedere, a quello specifico fornitore, l'acquisto o l'importazione di beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA. Sul punto l'Agenzia delle entrate ha precisato che è ammessa

¹² Anche nel caso di importazioni può essere alternativamente compilato il campo 1 oppure il campo 2 (v., in tal senso, la risoluzione 13 aprile 2015, n. 38/E dell'Agenzia delle entrate e la nota 20 maggio 2015, prot. 58510, dell'Agenzia delle dogane, in news del 22 maggio 2015).

¹³ V. il punto n. 4 della risoluzione n. 120/E del 2016.

¹⁴ Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10391

l'indicazione nel suddetto campo 2 di un valore presunto¹⁵, pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di quel determinato fornitore o all'importazione.

Peraltro, posto che l'Amministrazione finanziaria ha espressamente ammesso che può essere indicato nella dichiarazione d'intento un dato presunto, non sembra possa dar abito a rilievi - in assenza di una specifica sanzione - l'indicazione, in ciascuna dichiarazione d'intento inviata a ciascun fornitore, dell'ammontare massimo del plafond disponibile. Non può, peraltro, sottacersi, che tale soluzione potrebbe, di fatto, vanificare la finalità per la quale è stato modificato il precedente modello, che, come detto, è quella di facilitare i controlli sul corretto utilizzo del plafond.

Resta inteso che, in caso sia indicato per ciascun fornitore l'ammontare massimo di plafond disponibile, l'esportatore è tenuto a verificare puntualmente che tale ammontare massimo di acquisti in sospensione d'imposta non venga superato, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il superamento del plafond, di cui si parlerà più avanti¹⁶.

3. Periodo transitorio

Come previsto dall'art. 5 del provvedimento del 2 dicembre 2016, il nuovo modello deve essere utilizzato per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

Nella citata risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 l'Agenzia ha fornito alcune precisazioni relative al passaggio dal vecchio al nuovo modello.

In particolare, ha chiarito che il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, e quindi per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzata la precedente versione.

¹⁵ Già nella risoluzione 13 aprile 2015, n. 38/E l'Agenzia delle entrate aveva riconosciuto che nella dichiarazione d'intento è indicato l'importo del plafond che si "presume" di utilizzare nel periodo di riferimento.

¹⁶ V. il par. 5 della presente circolare.

L'Agenzia ha inoltre precisato che la dichiarazione d'intento presentata con il vecchio modello nella quale sono compilati i campi (ormai eliminati) 3 e 4 non è valida per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2017: per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello.

Restano valide, invece, in relazione ad operazioni effettuate dal 1° marzo 2017, le dichiarazioni presentate con il vecchio modello nelle quali è stato compilato il campo 1 (*“una sola operazione per un importo fino ad euro...”*) o il campo 2 (*“operazioni fino a concorrenza di euro...”*) dato che si tratta di campi presenti anche nel nuovo modello: la dichiarazione ha quindi validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, anche, rispettivamente, per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. Ne consegue che, in tali casi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello.

4. Modificazioni dei dati indicati nella dichiarazione d'intento

E' consentito rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata - anteriormente all'effettuazione delle operazioni che si intendono rettificare o integrare -

trasmettendo una nuova dichiarazione, barrando sul modello la casella “Integrativa” e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

Come specificato nelle istruzioni per la compilazione del modello, non possono essere rettificati i dati relativi al plafond indicati nel quadro A: si tratta dell'indicazione del tipo di plafond (fisso o mobile), e delle operazioni che concorrono alla sua formazione (esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni verso San Marino, operazioni assimilate, operazioni straordinarie).

Nella citata risoluzione n. 120/E del 2016 l'Agenzia delle entrate ha affermato che nel caso in cui l'esportatore intenda aumentare l'ammontare del plafond disponibile già indicato in una dichiarazione d'intento, egli è tenuto a produrre una nuova dichiarazione, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA. Con ciò l'Agenzia conferma quanto già indicato nella circolare 26 settembre 2005, n. 41/E.

E' peraltro da evidenziare che, in quest'ultima circolare, l'Agenzia aveva ritenuto che non è necessario l'invio di una nuova dichiarazione d'intento – né al fornitore, né all'Amministrazione finanziaria – nel caso in cui l'esportatore intenda rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond disponibile già comunicato, oppure revocare la dichiarazione già inviata: in tali casi, infatti, sono sufficienti le indicazioni in tal senso manifestate in forma libera dall'esportatore, delle quali il fornitore deve tenere conto applicando l'imposta sulle operazioni successivamente poste in essere.

5. Acquisti in sospensione d'imposta oltre il limite del plafond: regolarizzazione della violazione

La responsabilità circa la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art.8, secondo comma, del d.p.r. n.633 del 1972 - e quindi anche relativamente alla capienza del plafond disponibile - grava unicamente sull'esportatore abituale.

Qualora il soggetto avente lo *status* di esportatore agevolato, nell'utilizzo del plafond effettui acquisti ed importazioni per un ammontare superiore all'importo disponibile, l'art.7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 prevede, esclusivamente a carico di tale soggetto, l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile dal cento al duecento per cento dell'imposta non versata.

Tale sanzione non trova, peraltro, applicazione ove il soggetto che ha commesso la violazione si ravveda spontaneamente, provvedendo alla regolarizzazione dell'operazione mediante il versamento dell'imposta non addebitata in fattura, oltre agli interessi ed alle sanzioni in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art.13 del decreto legislativo n.472 del 18 dicembre 1997 in materia di "ravvedimento operoso".

Con la risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16/E, l'Agenzia delle entrate ha confermato che è possibile avvalersi di tre diverse modalità di regolarizzazione delle operazioni erroneamente considerate non imponibili, tra loro alternative, già indicate in precedenti documenti di prassi.

1) una prima modalità¹⁷ utilizzabile è data dal ricorso alla procedura di cui all'art.26, primo comma, del citato d.p.r. n.633: l'applicazione di tale norma comporta che l'esportatore abituale debba invitare i propri fornitori ad emettere nei suoi confronti, in relazione alle operazioni da regolarizzare, note di addebito indicanti l'imposta non addebitata nelle fatture originarie.

Questa procedura di regolarizzazione, peraltro, coinvolge necessariamente il soggetto cedente o prestatore, e ciò potrebbe essere causa, per gli esportatori, di delicati problemi nei rapporti commerciali, concernenti le operazioni da regolarizzare, con i propri fornitori o prestatori di servizi.

2) In alternativa alla richiesta al proprio cedente o prestatore di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento dell'imposta non addebitata in fattura, ai sensi dell'art.26 del d.p.r. n.633 del 1972, è consentito¹⁸ agli esportatori di regolarizzare le operazioni anche mediante l'emissione di autofattura e il versamento dell'imposta non applicata in fattura, oltre agli interessi e alle relative sanzioni.

In pratica, in tal caso la regolarizzazione si effettua mediante:

- emissione di autofattura in duplice copia;
- presentazione di un esemplare dell'autofattura all'Ufficio competente, analogamente a quanto disposto dall'art.6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471;
- annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisti di cui all'art.25 del d.p.r. n.633, ai fini dell'esercizio della detrazione;
- versamento dell'imposta non applicata in fattura, oltre agli interessi e relative sanzioni ridotte, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

3) Una ulteriore procedura già consentita¹⁹ - anch'essa avallata dalla risoluzione n. 16/E del 2017²⁰ - consiste nell'effettuare la regolarizzazione in sede di liquidazione

¹⁷ Si tratta di una modalità di regolarizzazione ammessa dal Ministero delle finanze nelle risoluzioni n. 503269 del 16 dicembre 1975, n.361468 del 3 novembre 1976 e n.363741 del 1976, la cui validità è stata ribadita dall'Agenzia delle entrate nelle circolari n. 98/E del 17 maggio 2000 (in circolare Assonime n. 50 del 2000) e n. 50/E del 12 giugno 2002.

¹⁸ Questa seconda modalità di regolarizzazione era già stata ammessa dall'Agenzia delle entrate nelle citate circolari n. 98/E del 17 maggio 2000 e n. 50/E del 12 giugno 2002.

¹⁹ V., in tal senso, le richiamate circolari n. 98/E del 17 maggio 2000 e n. 50/E del 12 giugno 2002 dell'Agenzia delle entrate.

²⁰ Nel confermare la validità anche di questa terza modalità di regolarizzazione, con la risoluzione n. 16/E del 2017 l'Agenzia delle entrate supera i dubbi che sussistevano in proposito, originati dal fatto che la procedura in questione non era stata richiamata nelle declaratorie emanate della stessa Agenzia sullo

periodica, facendo confluire l'imposta dovuta a seguito della regolarizzazione nel calcolo dell'IVA dovuta o dell'eccedenza di credito emergente dalla liquidazione, con conseguente possibilità di un'eventuale compensazione fra il debito relativo all'imposta non versata a causa della violazione regolarizzata ed il credito emergente dalla ordinaria liquidazione del periodo. In tal caso deve essere versata solo la sanzione stabilita dal citato comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Anche questa procedura - che deve evidentemente essere adottata entro l'anno in cui si è verificato il superamento del plafond - consente all'esportatore abituale, che abbia posto in essere acquisti ed importazioni senza il pagamento dell'imposta oltre il limite consentito dal plafond disponibile, di regolarizzare la violazione commessa senza coinvolgere i propri fornitori.

Infine, nella risoluzione n. 16/E del 2017 l'Agenzia delle entrate afferma, con riferimento alle modalità di regolarizzazione indicate ai numeri 2) e 3), che l'autofattura può essere presentata all'ufficio competente anche in un momento successivo all'esercizio della detrazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è effettuata la regolarizzazione.

Il Direttore Generale

Micossi

stesso argomento successivamente alla circolare n. 50/E del 2002.